

**Comune di Cusano Milanino
Provincia di Milano**

Regolamento del verde

**Approvato dal Consiglio Comunale
con deliberazione n. 27 del 25.2.2000**

INDICE GENERALE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Oggetto del Regolamento	pag. 1
Art. 2	Servizio comunale di consulenza fitopatologica	pag. 1
Art. 3	Elenco delle essenze arboree ad alto fusto e pregiate	pag. 1
Art. 4	Appendice al Regolamento	pag. 1

TITOLO II - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI, OBBLIGHI E DIVIETI

Art. 5	Disciplina relativa agli interventi al patrimonio arboreo collegati ad interventi edilizi o in aree di proprietà privata	pag. 2
Art. 6	Distanze degli alberi rispetto ai confini	pag. 2
Art. 7	Autorizzazioni all'abbattimento	pag. 3
Art. 8	Interventi obbligatori	pag. 3
Art. 9	Salvaguardia fitopatologica	pag. 4
Art. 10	Lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano	pag. 4
Art. 11	Divieti	pag. 4

TITOLO III - PRESCRIZIONI TECNICHE E OPERATIVE

Art. 12	Ambito escluso dall'applicazione del Regolamento	pag. 6
Art. 13	Norme tecniche per gli interventi di potatura	pag. 6
Art. 13.1	Epoca	pag. 6
Art. 13.2	Tipologia di potatura	pag. 6
Art. 13.3	Operazioni di potatura	pag. 7
Art. 14	Norme tecniche per la messa a dimora di nuove piante	pag. 8
Art. 14.1	Preparazione agraria del terreno	pag. 8
Art. 14.2	Preparazione delle buche e dei fossi	pag. 8
Art. 14.3	Apporto di terra di coltivo	pag. 8
Art. 14.4	Messa a dimora di alberi	pag. 8
Art. 14.5	Epoca dell'impianto	pag. 10
Art. 15	Linee guida per la protezione e la salvaguardia della vegetazione su aree di cantiere	pag. 11
Art. 15.1	Superfici a verde	pag. 11
Art. 15.2	Parti aeree degli alberi	pag. 11
Art. 15.3	Radici degli alberi	pag. 12
Art. 15.4	Difesa degli alberi in caso di pavimentazioni impermeabili	pag. 12
Art. 15.5	Difesa degli alberi in caso di installazioni fisse o semifisse	pag. 13
Art. 15.6	Responsabilità	pag. 13
ALLEGATO	– Elenco delle essenze	pag. 14

REGOLAMENTO DEL VERDE

TITOLO I° **Disposizioni Generali**

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento *disciplina tutti quegli interventi volti* ad assicurare la tutela, la cura, la promozione e la valorizzazione del patrimonio arboreo *pubblico e privato* ed in generale di tutte le aree verdi del Comune in attuazione dell'art. 7, *lettere d) e e)*, dello Statuto del Comune.

Art. 2 – Servizio comunale di consulenza fitopatologica

2. Per la tutela, la cura e la salvaguardia del patrimonio arboreo, il Comune istituisce un servizio di consulenza fitopatologica *per tutti coloro che dimorano o hanno la propria attività a Cusano Milanino*.
3. Il servizio, a richiesta dell'utente, fornisce consulenza tecnica relativa ad ogni intervento sul patrimonio arboreo, avvalendosi di personale specializzato o eventualmente incaricato.
4. L'utilizzo del servizio è subordinato alla corresponsione di un eventuale contributo spese stabilito *dal Consiglio Comunale su proposta della Giunta Comunale*.

Art. 3 – Elenco delle essenze arboree ad alto fusto e pregiate

1. In allegato al presente Regolamento è riportato un elenco *indicativo* delle essenze arboree pregiate e degli alberi ad alto fusto che sono assoggettati a particolari misure di diffusione e di protezione sul territorio del Comune.
2. Per albero ad “alto fusto” si intende quella essenza arborea il cui fusto, semplice o diviso in più rami, all'atto della misurazione supera l'altezza di tre metri.
3. *E' sconsigliata la piantumazione di nuove specie arboree quali ad esempio betulaceae, salicaceae, pioppacee, ecc., in quanto fonte di possibili manifestazioni di allergopatie.*

Art. 4 – Appendice al Regolamento

Le linee guida, gli schemi, la classificazione delle specie arboree riportate nell'appendice del presente Regolamento, fatta eccezione per i fac-simili delle domande, hanno validità ed efficacia alla stessa stregua delle norme del presente Regolamento.

TITOLO II*

Disciplina degli interventi, obblighi e divieti

Art. 5 – Disciplina relativa agli interventi al patrimonio arboreo collegati ad interventi edilizi o in aree di proprietà privata

1. Nel quartiere Milanino, e più precisamente all'interno della zona di attenzione ambientale definita dal P.R.G. vigente, è vietato sradicare, danneggiare o abbattere alberi di alto fusto e essenze pregiate elencate nell'allegato richiamato all'art. 3, salvo i casi di necessità determinata da morte, malattie irreversibili o che lasciano grave danno o pericolosità delle piante stesse per le persone e per le cose, **e comunque previa autorizzazione di cui al successivo art. 7.**
2. **Il proprietario o l'avente titolo dovrà, dopo aver ottenuto l'autorizzazione all'abbattimento della pianta, sostituirla con un'altra di specie simile o comunque adeguata. Se la sostituzione non può essere effettuata per l'insufficiente spazio a disposizione, ovvero per qualsiasi altra ragione preventivamente verificata dagli uffici competenti, il proprietario provvederà alla ripiantumazione delle specie abbattute sull'area pubblica che gli sarà indicata sempre dagli uffici preposti. A garanzia del corretto attecchimento sarà tenuto a presentare una fidejussione bancaria o assicurativa di importo adeguato, della durata di due anni. Lo stesso proprietario o il soggetto interessato sarà tenuto ad effettuare gli interventi di manutenzione, per tutto il periodo di garanzia.**
3. **Per tutti gli interventi edilizi che riguardano l'ambito territoriale sottoposto a vincolo paesistico-ambientale si rimanda alla disciplina delle norme tecniche di attuazione e del Regolamento Edilizio.**
4. **Nella presentazione dei progetti edilizi che interessano le alberature esistenti, ovvero nei casi di nuova edificazione, dovrà essere sempre documentata fotograficamente e con elaborati in scala adeguata, a firma di un professionista abilitato, la soluzione progettuale del verde, con le specifiche previste dagli artt. 23 e 47 delle Norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale.**
5. **Nei casi di presenza di piante di alto fusto di particolare pregio (per specie, dimensioni, età, ecc.) è richiesta, a insindacabile giudizio degli uffici, la presentazione di una relazione agronomica che certifichi lo stato fitopatologico delle piante e indichi puntualmente gli interventi da effettuare. Tali interventi potranno essere eventualmente finanziati con apposito fondo istituito dagli enti competenti.**

Art. 6 – Distanze degli alberi rispetto ai confini

Per gli alberi piantati dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, la violazione delle distanze dai confini – stabilite dagli artt. 892 e 893 del Codice Civile – senza pregiudizio dei diritti dei vicini, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 300.000= a L. 600.000= conciliabile in via breve con il pagamento del minimo.

Il Funzionario competente, dopo l'accertamento, ordina lo spostamento dell'albero entro le distanze regolamentari, prescrivendo la stagione del trapianto **e le cure colturali da osservare.**

Art. 7 – Autorizzazioni all’abbattimento

1. L’abbattimento degli alberi di alto fusto e delle essenze pregiate è soggetto alla preventiva autorizzazione *degli uffici comunali competenti*.
2. L’autorizzazione non è automatica, ma si basa sull’esistenza dei presupposti del precedente art. 5. Nel caso di accoglimento della richiesta, l’autorizzazione sarà rilasciata *entro 30 giorni*.
3. L’autorizzazione all’abbattimento può essere richiesta in tutti i casi di alberi ad alto fusto morti, con danni da invecchiamento o irreversibilmente ammalati, e che comunque costituiscano pericolo per la incolumità pubblica e privata, *o comunque nei casi particolari come citato al precedente art. 5*.
4. Sono ammesse richieste di sostituzione o di spostamento di alberi di alto fusto per realizzare progetti di risistemazione *generale* dei giardini, nel rispetto degli articoli precedenti. Per tali progetti è richiesto il parere della Commissione Edilizia e, per *la zona* di rispetto ambientale, il parere dell’apposita Commissione con le procedure ed i tempi del procedimento amministrativo per le concessioni edilizie.
5. L’abbattimento in assenza di autorizzazione comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da L. 500.000= a L. 5.000.000=.
6. Analoga sanzione si applica nel caso di non ottemperanza agli obblighi di cui agli *artt. 5 e 6*.

Art. 8 – Interventi obbligatori

1. I proprietari di zone sistemate a verde o gli aventi titolo, sono tenuti ad effettuare periodicamente i seguenti interventi:
 - a) pulizia dell’area da erbe infestanti, ramaglie, foglie, ecc.,
 - b) taglio dell’erba;
 - c) sramatura di parti legnose secche;
 - d) potatura a regola d’arte delle essenze;
 - e) potatura di contenimento della chioma per i pioppi;
 - f) difesa da parassiti con mezzi idonei *e prodotti fitosanitari a bassa tossicità per l’uomo e l’ambiente*;
 - g) interventi necessari a tutela della pubblica incolumità;
 - h) interventi di rimozione parziale o totale su alberi parzialmente o in toto distrutti dagli agenti atmosferici, dal fuoco o altre cause (*danni accidentali irreversibili, marciscenze, marciumi radicali estesi, ecc.*).
2. Qualora il proprietario od il conduttore obbligato, non provveda ad eseguire gli interventi necessari a rimuovere gli inconvenienti per la pubblica incolumità, si provvederà, previa diffida, alla esecuzione d’ufficio con addebito delle spese e senza pregiudizio di eventuali azioni penali.
3. La violazione degli interventi obbligatori sopraelencati, comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da L. 200.000= a L. 600.000= conciliabile in via breve con il pagamento del minimo.

4. Nel caso in cui la cattiva esecuzione dei lavori di cui a punti c), d), e) e f) comporti danno irreparabile e/o la morte degli alberi, dovrà essere eseguita **la sostituzione come riportato al precedente art. 5**, ferma restando l'applicazione della sanzione pecuniaria.

Art. 9 – Salvaguardia fitopatologica

1. Sintomi di diverse malattie quali, ad esempio, la grafiosi dell'olmo, il cancro del cipresso e defogliazioni gravi come anche le morie di alberi, dovranno essere tempestivamente segnalate **all'Ufficio Comunale competente per consentire una mappatura ed un aggiornamento costante dello stato fitopatologico delle piante e per stabilire eventuali provvedimenti di salvaguardia**.

Art. 10 – Lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano

1. La presenza del cancro colorato del platano dovrà essere tempestivamente segnalata **all'Ufficio Comunale competente e al Servizio Fitosanitario Regionale, che detterà le norme tecniche specifiche per gli interventi da eseguire sulle piante**.
2. Le piante di platano ritenute infette, comprese quelle immediatamente adiacenti, saranno abbattute, distrutte ed eliminate a spese dei proprietari con l'estirpazione, ove possibile, delle ceppaie.
3. Qualora l'estirpazione delle ceppaie non fosse possibile, si procederà alla devitalizzazione o ad altri sistemi che saranno prescritti **dal Servizio Fitosanitario Regionale**.
Durante e dopo le operazioni di abbattimento/estirpazione dovrà essere distrutta sul posto la segatura di risulta, nonché disinfettato il terreno circostante la ceppaia con appropriate sostanze anticrittogamiche.
4. **Al fine di limitare il diffondersi della malattia, tutte le operazioni di potatura dovranno essere preventivamente autorizzate dal Servizio Fitosanitario Regionale ed eseguite solamente nei casi indispensabili e comunque nei periodi freddi dell'anno iniziando dalle zone sane e procedendo verso l'epicentro della zona infetta, disinfettando man mano la superficie di taglio e con prodotti appropriati e gli attrezzi per la potatura da pianta a pianta.**
5. In caso di mancata applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo da parte dei proprietari e/o dei conduttori dei terreni in cui vi siano platani affetti da cancro colorato, gli inadempimenti saranno denunciati all'Autorità Giudiziaria a norma dell'art. 500 del Codice Penale, **secondo il D.M. 17.04.98**.

Art. 11– Divieti

1. Sono vietati i seguenti interventi in prossimità di alberature in quanto portatori di danni all'apparato radicale:
 - a) pavimentazione della superficie con manto impermeabile;
 - b) scavi o ammassi di materiale;
 - c) deposito **o scarico** di sali, olii, acidi o prodotti fortemente alcalini;
 - d) fuoriuscita di gas ed altre sostanze dannose da condutture;
 - e) tagli e recisioni degli apparati radicali.

2. La contravvenzione ai divieti suddetti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da L. 200.000= a L. 600.000=, conciliabile in via breve con il pagamento del minimo, e l'obbligo di ripristino della situazione precedente l'intervento.
3. *Gli Enti gestori i servizi pubblici a rete, ovvero le imprese da questi incaricate, sono tenuti ad osservare negli interventi di manutenzione, ripristino, ecc., del suolo pubblico ove siano presenti alberature, le linee-guida allegate in appendice al presente Regolamento, oltre a prestare idonea garanzia finanziaria stimata volta per volta dagli uffici competenti in relazione all'entità dell'intervento per la corretta esecuzione dei lavori.*

TITOLO III* **Prescrizioni tecniche e operative**

Art. 12 – Ambito escluso dall'applicazione del Regolamento

1. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui al precedente art. 7:
 - a) gli alberi da frutto a sfruttamento chiaramente frutticolo ed i pioppi da cellulosa;
 - b) gli alberi di alto fusto che costituiscono imminente pericolo per l'incolumità pubblica e privata.
2. In questo ultimo caso l'abbattimento va prima segnalato per iscritto **all'Ufficio Comunale competente** o, in sostituzione, al corpo dei Vigili Urbani o alla locale stazione dei Carabinieri. L'Ufficio accerterà anche a posteriori, e mediante testimonianze e dati, la effettiva sussistenza e imminenza del pericolo. In caso contrario, l'abbattimento verrà considerato abusivo e sanzionato ai sensi dell'art. 7.

Art. 13 – Norme tecniche per gli interventi di potatura

Le operazioni di potatura saranno eseguite, di regola, secondo i seguenti schemi indicativi:

13.1 – Epoca

Le potature devono essere eseguite durante il periodo di massimo riposo vegetativo dell'albero.

13.2 – Tipologie di potatura

13.2.1 Potatura di allevamento

Si effettua nella fase giovanile dell'albero e solo su branche di diametro inferiore a cm. 10. A seconda delle forme di allevamento prescelte (piramidale, vaso, libera) l'intervento di potatura dovrà essere eseguito in modo tale che, una volta cicatrizzate le ferite, la pianta risulti integra senza palesare nel tempo gli interventi cesori a cui è stata sottoposta.

13.2.2 Potatura di mantenimento

Consiste nell'asportazione totale di rami troppo sviluppati e/o vigorosi privilegiando il diradamento rispetto alle altre operazioni di potatura.

Tale intervento ha lo scopo di mantenere nel tempo le condizioni fisiologiche ed ornamentali delle piante riducendo nel contempo i rischi di schianto dei rami.

13.2.3 Potatura di contenimento

E' necessaria per dimensionare la pianta in relazione ai vincoli presenti nell'ambiente urbano (linee elettriche, fabbricati, manufatti, strade, ecc.). Deve essere eseguita rispettando il più possibile il portamento naturale della pianta mantenendo equilibrato il volume della chioma.

13.2.4 Potatura di risanamento

E' un intervento volto all'asportazione di rami o parti vegetali aggredite da parassiti, effettuato comunque nel rispetto del portamento e dell'equilibrio statico ed ornamentale caratteristico della specie interessata (es. asportazione degli apici rameali del platano colpito da *gnomonina platani*).

13.3 – Operazioni di potatura

Nell'ambito delle tipologie di potatura elencate all'articolo precedente, le operazioni indicano le modalità di interventi cesori da effettuare sulle chiome e più in particolare nella riduzione della lunghezza dei singoli rami.

- A) Per la riduzione in lunghezza delle singole branche o dei rami, si dovrà utilizzare in tutti i casi possibili il taglio di ritorno (recisione del ramo o della branca immediatamente al di sopra di un ramo di ordine inferiore a quello che si elimina).
- B) Tutti i tagli dovranno essere effettuati rispettando il collare di corteccia del ramo, seguendo le prescrizioni imposte dalla teoria C.O.D.I.T. (Comportamentalization Of Decay in Trees) illustrate negli schemi seguenti (1 e 2):

C) E' vietato in ogni caso l'intervento di capitozzatura della chioma.

Art. 14 – Norme tecniche per la messa a dimora di nuove piante

I nuovi impianti arborei dovranno, di regola, essere realizzati secondo i seguenti schemi:

14.1 – Preparazione agraria del terreno

Prima di effettuare qualsiasi piantumazione, dovrà essere eseguita un'accurata lavorazione e preparazione agraria del terreno ed in particolare:

14.1.1 Lavorazione del suolo

Consiste nella lavorazione del terreno fino alla profondità necessaria, eseguita preferibilmente con l'impiego di mezzi meccanici ed attrezzi specifici.

Le lavorazioni dovranno essere eseguite nei periodi idonei, con il terreno in tempera, evitando di danneggiarne la struttura e di formare suole di lavorazione.

Nel corso di questa operazione dovranno essere rimossi tutti i sassi, le pietre e gli eventuali ostacoli sotterranei che potrebbero impedire la corretta esecuzione dei lavori.

14.1.2 Concimazioni

Con il lavoro di aratura, o di vangatura e prima di procedere al riempimento delle buche, dovrà essere effettuata la concimazione di fondo con la somministrazione di letame di stalla ben maturo o, in alternativa, di concime minerale, uniformemente distribuito sul terreno.

Oltre alla concimazione di fondo dovranno essere effettuate anche le opportune concimazioni in copertura, impiegando concimi complessi.

14.2 – Preparazione delle buche e dei fossi

Le buche ed i fossi per la piantagione degli alberi dovranno avere le dimensioni più ampie possibili in rapporto alla grandezza delle piante da mettere a dimora e comunque non inferiori a m. 1,00 x 1,00 x 1,00.

Nella preparazione delle buche e dei fossi, dovrà essere assicurato che la zona in cui le piante svilupperanno le radici non presenti ristagni di umidità e dovrà essere previsto lo scolo delle acque superficiali in modo corretto.

14.3 – Apporto di terra di coltivo

Prima di effettuare qualsiasi impianto o semina, dovrà essere verificato che il terreno in sito sia adatto alla piantagione: in caso contrario si dovrà apportare terra di coltivo in quantità sufficiente a riempire totalmente le buche e i fossi per gli alberi, curando che vengano frantumate tutte le zolle e gli ammassi di terra.

14.4 – Messa a dimora di alberi

Prima della piantagione, si dovrà procedere al riempimento parziale delle buche già predisposte, in modo che le piante possano essere collocate su uno strato di fondo di spessore adeguato alle dimensioni della zolla o delle radici delle diverse specie vegetali (vedi schema n. 3).

La messa a dimora degli alberi, dovrà avvenire in relazione alle quote finite, avendo cura che le piante non presentino radici allo scoperto né risultino, una volta assestatosi il terreno, interrate oltre il livello del colletto.

L'imballo della zolla costituito da materiale degradabile (es. paglia, canapa, juta, ecc.), dovrà essere tagliato al colletto e aperto sui fianchi senza rimuoverlo da sotto la zolla, togliendo soltanto le legature metalliche e il materiali di imballo in eccesso.

La zolla deve essere integra, sufficientemente umida, aderente alle radici; se si presenta troppo asciutta dovrà essere immersa temporaneamente in acqua con tutto l'imballo.

Analogamente si dovrà procedere per le piante in contenitore.

Per le piante a radice nuda parte dell'apparato radicale dovrà essere, ove occorra, spuntato alle estremità delle radici, privato di quelle rotte o danneggiate.

Prima del riempimento definitivo delle buche, gli alberi dovranno essere resi stabili per mezzo di pali di sostegno, ancoraggi e legature.

Si procederà poi al riempimento definitivo delle buche con terra di coltivo, costipandola con cura in modo che non rimangano vuoti attorno alle radici o alla zolla.

Il riempimento delle buche, sia quello parziale prima della piantagione, sia quello definitivo, potrà essere effettuato, a seconda delle necessità, con terra di coltivo semplice oppure miscelata con torba.

All'atto dell'impianto può essere effettuata una concimazione secondaria localizzata, spargendo il fertilizzante attorno e vicino alle radici o alle zolle, in modo da evitare danni per disidratazione.

A riempimento ultimato, attorno alle piante dovrà essere formata una conca o bacino per la ritenzione dell'acqua da addurre subito dopo in quantità abbondante, onde favorire la ripresa della pianta e facilitare il costipamento e l'assestamento della terra attorno alle radici e alla zolla.

14.5 – Epoca dell'impianto

Le piante dovranno essere messe a dimora nel periodo adeguato all'attecchimento delle varie specie, generalmente durante il periodo di riposo vegetativo.

Art. 15 - Linee guida per la protezione e la salvaguardia della vegetazione su aree di cantiere

15.1 - Superfici a verde

Per impedire danni da costipamento del terreno o altri danni provocati da lavori di cantiere, tutte le superfici a verde non direttamente interessate dai lavori, devono essere protette tramite posa di recinzione in rete plastificata o altro, alta almeno m. 1,80.

Su queste superfici non possono essere versate sostanze inquinanti di nessun tipo. E' vietato, inoltre, addossare materiali di qualsiasi tipo alla base degli alberi, contro il tronco, sulle aiuole e utilizzare le piante come sostegno per cavi, transenne o ripari.

Dovrà, in ogni caso, essere mantenuto libero l'accesso alle piante per i necessari interventi manutentivi, antiparassitari o altro.

Gli impianti di riscaldamento del cantiere devono essere realizzati ad una distanza minima di m. 5 dalla chioma degli alberi e dei cespugli.

Fuochi all'aperto possono essere accesi solo ad una distanza minima di m. 20 dalla chioma degli alberi.

Nel caso sia assolutamente necessario il passaggio sui prati con mezzi pesanti (oltre 10 q.li), questo potrà avvenire solo se autorizzato e facendo procedere gli automezzi appoggiando le ruote su tavole da ponte di adeguato spessore e lunghe almeno m. 3, poste di traverso rispetto al senso di marcia ben affiancate tra di loro, e sporgenti almeno m. 1,5 per lato delle ruote.

15.2 - Parti aeree degli alberi

Per la difesa contro danni meccanici da parte di veicoli e delle attrezzature di cantiere, tutti gli alberi isolati nell'ambito del cantiere, vanno protetti con la posa di una recinzione che racchiuda la pianta per un diametro sotto chioma di almeno m. 2 (vedi schema).

Se per insufficienza di spazio non è possibile mettere in sicurezza l'intera superficie, gli alberi devono essere protetti mediante una incamiciatura di tavole di legno alte almeno m. 2, disposta contro il tronco con interposizione di materiale cuscinetto (esempio: vecchie gomme di autoveicoli) evitando di collocare le tavole direttamente sulla sporgenza delle radici e/o di inserire chiodi nel tronco.

15.3 - Radici degli alberi

I lavori di scavo dovranno essere effettuati ad una distanza dal tronco variabile, in funzione del diametro del fusto, misurato a cm. 100 dalla base secondo la seguente tabella:

diámetro fusto (cm.):	raggio minimo area di rispetto (m.):
< 20	1,5
Tra 20 e 80	3,0
> 80	5,0 (valutando le situazioni, anche in considerazione dell'apparato radicale)

Durante lo scavo gli apparati radicali non devono mai essere strappati, ma recisi con taglio netto; le superfici di taglio delle radici aventi un diametro superiore ai cm. 5 devono essere protette con apposito mastice cicatrizzante.

Gli scavi non dovranno restare aperti per più di due settimane. In presenza di umidità tale periodo può essere prolungato a tre settimane. In caso di sospensione dei lavori, si dovrà riempire provvisoriamente lo scavo o coprire le radici con una stuoia che dovrà essere mantenuta costantemente umida. In caso di pericolo di gelate, le pareti dello scavo nella zona delle radici dovranno essere coperte con materiale isolante.

Negli scavi non possono essere lasciati detriti o materiali di scarto e devono essere richiusi con terreno di coltura di buona qualità.

Durante i lavori, le aree a verde non interessate non devono essere adibite a deposito di materiali di vario genere o costipate. Durante i lavori non possono essere addossati al colletto delle piante terreno, detriti o altri materiali.

Il materiale di risulta proveniente dagli scavi e contenente inerti derivanti da demolizione di manufatti preesistenti (ad es. laterizi, asfalti, ecc.) ricco di pietrame e/o ciottoli, nonché quello risultante dalle superfici danneggiate da transito di veicoli e da accumuli di materiali dovrà essere allontanato dal concessionario al momento stesso della manomissione e smaltito autonomamente a propria cura e spese.

Nel caso si debbano, per motivate esigenze, eseguire scavi a distanze inferiori a quelle descritte, al fine di arrecare il minor danno possibile alla futura stabilità degli alberi, dovranno obbligatoriamente essere adottate particolari attenzioni, quali:

- scavi a mano;
- rispetto delle radici portanti evitando il danneggiamento o l'amputazione;
- impiego di attrezzature particolari nel tratto di scavo in prossimità dell'albero.

15.4 - Difesa degli alberi in caso di pavimentazioni impermeabili

In presenza di pavimentazioni impermeabili, dovrà essere lasciata attorno alla pianta (tornello) un'area di rispetto, grigliata, di almeno m. 2 di diametro per gli alberi di prima grandezza; di m. 1,50 per quelli di medio sviluppo e di m. 1 per i piccoli alberi e gli arbusti.

15.5 - Difesa degli alberi in caso di installazioni fisse o semifisse

L'installazione di qualsiasi tipo di impianto, sia sotterraneo che aereo, di pavimentazione o di corpi illuminati, dovrà tener conto dell'esistenza delle piante e del loro ingombro, adeguando le proprie scelte tecniche alle loro dimensioni attuali e alle loro naturali capacità di sviluppo e rispettando quanto previsto dai precedenti articoli.

15.6 - Responsabilità

Tutti i danni causati alle piante dalla non osservanza delle presenti norme oltre che per lesioni, infissioni di chiodi, taglio di rami e/o di radici, infiltrazioni nel terreno di sostanze inquinanti, verranno addebitate all'impresa esecutrice dei lavori.

La responsabilità civile e penale per la caduta degli alberi (anche con il concorso di eventi atmosferici) causata da lavori non concordati con l'Amministrazione Comunale e/o non eseguiti secondo le prescrizioni degli articoli precedenti, rimane a carico dell'impresa esecutrice e/o del committente.

Al termine dei lavori dovranno essere ripristinate le condizioni iniziali dell'area occupata, per cui resta a carico del concessionario il ripristino di tappeti erbosi, aiuole, tappezzanti, alberi ed arredi eventualmente danneggiati durante i lavori.

A garanzia di quanto sopra, l'esecutore delle opere dovrà versare un deposito cauzionale per un importo adeguato e con le modalità stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

ELENCO DELLE ESSENZE (Art. 3, comma 1)

Abete bianco	(<i>Abies alba</i>)
Abete del Colorado	(<i>Abies concolor</i>)
Abete rosso d'America	(<i>Abies magnifica</i>)
Abete rosso – Peccio	(<i>Picea abies</i>)
Acer americano	(<i>Acer negundo</i>)
Acer argentato	(<i>Acer saccharinum</i>)
Acer di monte	(<i>Acer pseudoplatanus</i>)
Acer oppio	(<i>Acer campestre</i>)
Acer riccio	(<i>Acer platanoides</i>)
Agrioglio	(<i>Ilex aquifolium</i>)
Ailanto	(<i>Ailanthus altissima</i>)
Albero di Giuda	(<i>Cercis siliquastrum</i>)
Albizzia	(<i>Albizia julibrissin</i>)
Bagolaro	(<i>Celtis australis</i>)
Betulla	(<i>Betula pendula</i>)
Carpino comune	(<i>Carpinus betulus</i>)
Carpino nero	(<i>Ostrya carpinifolia</i>)
Catalpa	(<i>Catalpa bignonioides</i>)
Cedro del Libano	(<i>Cedrus libani</i>)
Cedro dell'Atlante	(<i>Cedrus atlantica</i>)
Cedro deodara	(<i>Cedrus deodara</i>)
Cedro della California	(<i>Calocedrus decurrens</i>)
Ciliegio a foglie rosse	(<i>Prunus cerasifera</i>)
Ciliegio da fiore	(<i>Prunus serrulata</i>)
Cipresso delle paludi	(<i>Taxodium distichum</i>)
Cipresso dell'Arizona	(<i>Cupressus arizonica</i>)
Cipresso comune	(<i>Cupressus sempervirens</i>)
Cipresso di Lawson	(<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>)
Clorodendro	(<i>Clorodendron trichotomum</i>)
Douglasia	(<i>Pseudotsuga menziesii</i>)
Faggio	(<i>Fagus sylvatica</i>)
Farnia	(<i>Quercus robur</i>)
Fico	(<i>Ficus carica</i>)
Frassino comune	(<i>Fraxinus excelsior</i>)
Gelso Bianco	(<i>Morus alba</i>)
Ginkgo	(<i>Ginkgo biloba</i>)
Gleditsia	(<i>Gleditschia triacanthos</i>)
Ippocastano	(<i>Aesculus Hippocastanum</i>)
Kaki	(<i>Diospyros Kaki</i>)
Koelreuteria	(<i>Koelreuteria paniculata</i>)
Lagerstroemia	(<i>Lagerstroemia indica</i>)
Larice europeo	(<i>Larix decidua</i>)
Leccio	(<i>Quercus ilex</i>)
Liquidambar	(<i>Liquidambar styraciflua</i>)
Liriodendro	(<i>Liriodendron tulipifera</i>)

Maggiociondolo comune	(<i>Laburnum anagyroides</i>)
Magnolia	(<i>Magnolia grandiflora</i>)
Metasequoia	(<i>Metasequoia glyptostroboides</i>)
Nocciolo	(<i>Corylus avellana</i>)
Noce del Caucaso	(<i>Pterocarya fraxinifolia</i>)
Noce nero	(<i>Juglans nigra</i>)
Olmo comune	(<i>Ulmus minor</i>)
Olmo di montagna	(<i>Ulmus glabra</i>)
Olmo siberiano	(<i>Ulmus pumila</i>)
Ontano bianco	(<i>Alnus incana</i>)
Ontano comune o nero	(<i>Alnus glutinosa</i>)
Orniello	(<i>Fraxinus ornus</i>)
Palma nana	(<i>Chamaerops humilis</i>)
Paulonia	(<i>Paulownia tomentosa</i>)
Peccio del Colorado	(<i>Picea pungens</i>)
Pino dell'Himalaya	(<i>Pinus wallichiana</i>)
Pino nero	(<i>Pinus nigra</i>)
Pino strobo	(<i>Pinus strobus</i>)
Pino silvestre	(<i>Pinus sylvestris</i>)
Pino domestico	(<i>Pinus pinea</i>)
Pioppo cipressino	(<i>Populus nigra</i>)
Pioppo del Canada	(<i>Populus canadensis</i>)
Platano comune	(<i>Platanus hybrida</i>)
Quercia acuta	(<i>Quercus acutissima</i>)
Quercia rossa	(<i>Quercus rubra</i>)
Robinia	(<i>Robinia pseudoacacia</i>)
Salice comune	(<i>Salix alba</i>)
Salice piangente	(<i>Salix babylonica</i>)
Sofora	(<i>Sofhora japonica</i>)
Sommaco maggiore	(<i>Rhus typhina</i>)
Tasso comune	(<i>Taxus baccata</i>)
Tiglio argentato	(<i>Tilia argentea</i>)
Tiglio nostrano	(<i>Tilia platyphyllos europaea</i>)
Tiglio selvatico	(<i>Tilia cordata</i>)
Tuia	(<i>Thuja plicata</i>)
Tuia occidentale	(<i>Thuja occidentalis</i>)
Tuia orientale	(<i>Thuja orientalis</i>)